



| | |
|---|---------------------------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SANREMO | Specifiche delle imposte |
| Registrato il <u>07/07/23</u> al n° <u>504/3</u> | Imp. fissa € <u>200</u> |
| esatti € <u>200</u> | Imp. di pr. € |
| con le modalità previste dal D.Lgs. n° 17/98. | Imp. di succh. € |
| X IL DIRETTORE | Imp. di tras. € |
| | Imp. di registro € |
| | TOTALE € <u>200</u> |

Il Funzionario
dott. Maurizio LENOCI



STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, a norma degli artt. 36 e seguenti c.c, l'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUNIOR SOCCER", nel seguito per brevità definita "Associazione".

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Sanremo (IM), Via Duca degli Abruzzi 24. La variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci. L'Associazione può costituire sedi secondarie.

Articolo 3

Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

Carattere, scopi e principi ispiratori

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.





L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori: libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo; assenza di scopo di lucro, anche indiretto; uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo; democraticità della struttura; elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi; sovranità dell'assemblea degli associati; diritto di voto per tutti gli associati (maggiori di età) in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione; principio del voto singolo; intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi; trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie; devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione.

L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente.

È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto a fini sportivi, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito



Handwritten signature and initials in the right margin of the document.

[Handwritten signature]

Agencia de Tránsito
Oficio 12

l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662 e successive modificazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5

Oggetto

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare l'associazione si pone le seguenti finalità:

- I- organizzare e gestire attività per lo sviluppo della disciplina sportiva calcistica dilettantistica compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme emanate dal Coni, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- II- costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
- III- organizzare manifestazioni sportive comunque denominate volte allo sviluppo ed all'incremento dello sport in genere con particolare riferimento alla disciplina sportiva calcistica dilettantistica; ciò si realizza attraverso l'avvio, la promozione, la diffusione, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'esercizio della disciplina sportiva calcistica, da esercitarsi anche con modalità competitive;





- IV- promuovere azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione a tutti gli interessati al mondo calcistico ed alle problematiche inerenti;
- V- promuovere attività a carattere amatoriale volte a sviluppare l'interesse del mondo sportivo in genere sul settore sportivo dilettantistico calcistico;
- VI- contribuire alla riabilitazione dei portatori di handicap facendo sì che i disabili e non possano trarre benefici dalla pratica sportiva calcistica.

Per il raggiungimento di siffatte finalità, l'Associazione si propone di sviluppare la propria attività attraverso il fattivo impegno dei soci e/o in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e/o con Enti di natura privata, e sempre relativamente ai problemi ed alle discipline suindicate.

Esula in ogni caso dalle finalità istituzionali dell'associazione, quali innanzi delineate, l'esercizio di attività economiche di tipo commerciale.

Ai soli fini del raggiungimento degli obiettivi di ordine generale perseguiti, l'Associazione potrà espletare servizi di assistenza tecnica in favore di persone fisiche, Enti Pubblici e Privati, organizzazioni riconosciute e non riconosciute, che affidino ad essa, con rimborsi dei costi e delle spese sostenute, incarichi rientranti negli scopi generali dell'attività associativa.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla Legge come solo a titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione di attività economiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'associazione essendo soggetta a riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, fra l'altro, svolgere attività di gestione,



A single, thin, curved line drawn across the page, possibly representing a signature or a mark.



manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive e abilitate alla pratica della disciplina del gioco calcio.

Con delibera dell'assemblea soci l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.

Articolo 6

Attività diverse, secondarie e strumentali

L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 9.

In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- I- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- II- cadere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- III- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati della federazione sportiva

Comune di ...
Assessorato di ...





e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata;

- IV- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
- V- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- VI- organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- VII- svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
- VIII- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- IX- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.





Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

Articolo 7

Associati

Le categorie degli associati sono le seguenti:

- Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo, i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli ordinari;
- Ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione, in un momento successivo alla sua costituzione.

L'associazione concede la qualifica di associato a coloro che, condividendo gli scopi associativi e rispondendo a requisiti di specchiata moralità e irreprensibile condotta civile e sportiva, accettano le finalità ed il metodo dell'associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente Statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età; in caso di domanda di ammissione a



Associazione di Im...



socio presentato da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dall'esercente potestà genitoriale o da uno dei genitori.

Sono associate tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "mortis causa". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissione volontaria o esclusione.





L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote associative o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 8

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.

La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta, affissione di locandina nei locali sede dell'associazione e nelle strutture frequentate dai soci, ovvero, infine, attraverso la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale/nazionale ad ampia diffusione. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.





Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole del almeno i due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

L'Assemblea:

- a) delibera sull'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;
- b) approva i programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale;
- c) nomina il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- d) delibera eventuali modifiche dello statuto;
- e) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio;
- f) delibera sulla eventuale emanazione di regolamenti interni, sugli argomenti attinenti la gestione strategica ed operativa dell'associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, nonché sulla responsabilità dei membri del consiglio e dei sindaci e può altresì impartire direttive di gestione al Consiglio Direttivo.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Articolo 10

Consiglio Direttivo





Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice ed è composto da un numero di membri variabili da tre a sette.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, saranno sostituiti da coloro che, in sede di assemblea di nomina, sono risultati i primi tra i non eletti. In assenza di una lista di non eletti dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per la nomina dei sostituti.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea l'intero consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l'attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs 4.12.1997 n.460.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.





Nessun compenso è comunque dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo; essi prestano la loro opera in ragione delle incombenze derivanti dalla propria carica in via del tutto gratuita.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

La funzione di membro del consiglio direttivo è incompatibile con l'attribuzione di qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Non è dovuto al Presidente alcun compenso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal consiglio direttivo o dal Presidente.

Articolo 12

Collegio dei Revisori, Direttore Generale, Direttore Sportivo

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri nominati dall'Assemblea fra i non associati i quali devono essere professionisti abilitati. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.





Il Direttore Generale ed il Direttore Sportivo sono nominati dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. Essi partecipano sempre alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce eventuali mansioni e compensi.

Articolo 13

Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dal fondo iniziale di Euro 500,00;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestatati dall'associazione;
- f) avanzi di bilancio accantonati a riserva;
- g) tutti gli altri beni, immobili e mobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'associazione, al netto dei debiti per l'acquisizione degli stessi o per la gestione dell'associazione.

Articolo 14

Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il bilancio deve restare depositato nella sede dell'associazione ovvero reso disponibile sul sito internet (o su pagina di social network) dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La





richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 15

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con l'approvazione di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Associazione nello specifico si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art.27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 16

Clausola compromissoria

Le controversie tra Associazione e soci, ovvero tra soci medesimi, saranno devolute al giudizio irrituale di un arbitro scelto di comune accordo o, in mancanza di esso, dal Presidente



del Consiglio Provinciale dell'Ente al quale l'Associazione è affiliata.

Articolo 17

Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 15.06.2023 e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato c/o l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Sanremo, il 15.06.2023

Firma

Segretario Assemblea



Firma

Presidente Assemblea



